

TESTO GIURIDICO E LAVORO SUL TESTO NELLA STRUKTURIERENDE RECHTSLEHRE

F. MÜLLER-R. CHRISTENSEN

La *Strukturierende Rechtslehre* non è una teoria sovraordinata alla prassi. Essa non vuole quindi ricavare deduttivamente da dei presupposti fissi che cosa sia l'essenza di un testo giuridico e come debba essere fatta un'attività ad esso riferita da parte di coloro che svolgono delle funzioni di giuristi. Il suo punto di partenza si trova piuttosto proprio nei testi giuridici. Essa infatti è consapevole che anche la serie di segni da lei stessa prodotta non può ridurre al singolo testo la molteplicità osservata, ma anzi può soltanto moltiplicarla senza fine. Il suo modo di operare è pertanto «induttivo»¹. La *Strukturierende Rechtslehre* intende se stessa come riflessione che accompagna una prassi giuridica nella quale i criteri determinanti della razionalità giuridica sono già presenti in forma sparsa. Essa vede il proprio compito nella raccolta ordinata di questi elementi in un modello provvisorio e aperto a nuovi sviluppi. Di conseguenza, le ipotesi teoriche non sono presupposto, ma conseguenza di un'analisi della prassi. Allo stesso modo il criterio di razionalità proposto non è importato dalla filosofia e successivamente applicato al diritto². Al contrario, è un criterio immanente al gioco linguistico. Non ci si dovrà dunque attendere da questo saggio una definizione, di quelle con i due punti, dei concetti di testo giuridico e di lavoro sul testo, riferita alla cosiddetta essenza, bensì un'analisi del funzionamento pratico di queste due grandezze.

Quest'analisi non può cominciare da zero, nè ha bisogno di farlo. Da sempre esiste una riflessione sull'attività pratica dei

¹ F. MÜLLER, *Juristische Methodik*, Duncker & Humblot, Berlin 1995⁶, p. 10

² Per la critica di tali impostazioni cfr. *ivi*, pp. 309 ss.

giuristi³, anche se gravata da problemi, di notevole peso, di legittimazione politica. Lavoro sul testo e questioni di interpretazione hanno infatti nella giurisprudenza una particolare drammaticità. Si tratta di decisioni che non possono essere imposte agli interessati anche contro la loro volontà. Per questo l'articolo 92 della costituzione tedesca parla di «potere giurisdizionale» che viene affidato ai giudici.

La *Strukturierende Rechtslehre* studia il problema della legittimazione del potere giudiziario muovendo da tre domande:

- quali dati fornisce il testo di legge per le decisioni dei giudici?
- come funziona il lavoro riferito al testo da parte dei responsabili di queste decisioni?
- c'è una competenza a definire il diritto propria dei tribunali che, in quanto esercizio di un potere, abbisogna di divisione, controllo e giustificazione?

1. IL TESTO NON DÀ LA NORMA GIURIDICA, MA UNA SERIE DI SEGNI DOTATI DI VALIDITÀ

La questione di quali dati il testo di legge rappresenti per la decisione del giurista, trova nel positivismo classico una risposta univoca: il testo di legge significa la norma giuridica che si trova dietro di esso, e validità della legge significa che proprio quella norma giuridica, oggettivamente data nel significato del testo, viene applicata al caso.

Con questo, per il positivismo classico, si risolvono i problemi. Le questioni circa i dati che il testo fornisce per la decisione, circa la struttura del lavoro operato dal giurista sul testo e circa la giustificazione di tale lavoro, vengono riunite in un unico contesto: al testo normativo è attribuito in modo oggettivo e univoco il significato linguistico, che, come un contenitore, contiene la norma giuridica da applicare al caso. Quando colui che applica il diritto è approdato oltre il ponte del significato, alla norma che si trova dietro il testo, egli ha esaurito i dati del testo, ha ottenuto come esito della propria attività un *riconoscimento* di significato, ed è in questo senso perfettamente legittimato.

³ Per questo una sistematizzazione viene sviluppata solo dopo ampia discussione dello stato attuale della metodologia nella giurisprudenza e in letteratura. Cfr. *Ibidem*, pp. 34 ss.

La validità del testo normativo esige una considerazione del suo significato oggettivamente dato; e nella misura in cui questo accade, è sufficiente anche la giustificazione del pronunciamento del giudice. Validità, significato e giustificazione vengono uniti in un'unica struttura.

Centro di questa struttura è un significato oggettivamente dato dal linguaggio al discorso giudiziale. Tale significato opera come un ponte tra testo normativo e norma giuridica rappresentata. Questo ponte esiste e funziona indipendentemente dalle esigenze normative e dalle regole dell'agire giuridico, come un prodotto linguistico oggettivo. Quando si definiscono «normative» tutte le circostanze che imprimono alla decisione da prendere la sua direzione, questa normatività è completamente separata sia dal soggetto che dal processo argomentativo, e proiettata sul linguaggio. Il linguaggio diventa soggetto del diritto e fonte della normatività; al prezzo, però, del fatto che la dinamica del discorso reale venga soffocata, e il linguaggio congelato nell'ordine statico di un libro di leggi linguistiche.

Il pio desiderio dei giuristi di un significato oggettivo e stabile non trova però alcun fondamento nel linguaggio. Anche la teoria del diritto classica, nei momenti ardui della sua riflessione, aveva già chiaramente riconosciuto che ogni senso esiste solo in un contesto di senso infinito, ed evoca in questo contesto effetti imprevedibili⁴. L'incontrollabilità del «mio» senso, del nucleo di senso che io voglio porre nel testo, non è un fenomeno marginale. È il fenomeno fondamentale della testualizzazione (*Vertextung*), ed è ulteriormente accentuato, sul piano categoriale, dalla scrittura (*Verschriftung*). Di un testo scritto non è possibile fissare un centro del senso e tanto meno il suo unico senso. Esso viene coinvolto da altri testi in un processo tanto inevitabile quanto ininterrotto di semantizzazione e in continui conflitti semantici. Sono questi processi e questi conflitti a fare la realtà del lavoro del giurista, non il reperimento cognitivo dell'unico «senso giusto» della norma, non l'applicazione fedele della «volontà» del legislatore. L'ordine, le regole del gioco linguistico giuridico non si trovano come dato preliminare nel linguaggio, ma si vengono a creare solo all'atto del parlare dei giuristi⁵. Questa creazione non può tuttavia

⁴ Cfr su questo G. RADBRUCH, *Rechtsphilosophie*, Kohler, Stuttgart 1973⁸, p. 213.

⁵ Su questa svolta verso la prassi nella teoria del diritto americana cfr. D. PATTERSON, *Conscience and the Constitution*, in «Columbia Law Review», 93 (1993), pp. 270 ss., 294: «Law is not a theory, it is a practice (...)». Patterson riprende in modo fecondo il concetto di gioco linguistico e di grammatica in Wittgenstein. Cfr. anche PH.

neppure risolversi nella libera decisione di singoli individui. L'osservanza di determinate massime, infatti, è prescritta nell'agire comunicativo dei giuristi non solo attraverso il messaggio di ritorno del successo o dell'insuccesso, ma in parte anche nella forma esplicita di un vincolo di diritto costituzionale della cultura metodologica. Perciò nell'ambito di una riflessione sulla creazione di diritto vanno studiati i criteri specificamente giuridici propri delle norme di diritto costituzionale riferite al metodo e dello sviluppo della cultura giuridica e argomentativa. Un supposto ordine oggettivo del linguaggio non può sostituire questa riflessione.

Il ricorso all'ordine linguistico non soddisfa i requisiti cui dovrebbe rispondere una giustificazione dell'agire giuridico, ma ne riduce, ne abbrevia soltanto l'adempimento a favore di una motivazione apparente.

Da questo fallimento si può imparare che l'approccio della dottrina tradizionale alla questione delle condizioni linguistiche del lavoro giuridico pratico dev'essere capovolto: non si può ampliare una teoria aprioristica dei testi giuridici con una teoria linguistica normativa e poi «applicarla» come modello deduttivo al lavoro del giurista sul testo. Al contrario, si deve anzitutto partire da un'analisi non preconcepita del lavoro stesso del giurista sul testo, per determinare così le condizioni linguistiche all'interno delle quali vengono impiegati i testi giuridici.

Con questo approccio si può finalmente spiegare con maggior precisione che cosa si debba intendere per il tanto spesso evocato apporto creativo dell'attività del giudice: l'unico dato immutabile per la concretizzazione è il testo normativo in quanto serie di segni. La norma giuridica, intesa come enunciato-guida della decisione, deve invece ancora essere prodotta, in un procedimento strutturato in base alle esigenze di uno stato di diritto. Questa nuova formulazione del problema nella *Strukturierende Rechtslehre* porta alla distinzione tra validità e significato di un testo normativo. All'inizio della concretizzazione sappiamo *che* il testo della norma significa qualcosa, e in questo consiste la sua validità⁶. Ma

BOBBIT, *Constitutional Interpretation*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1991, p. 172; ID, *Is Law Politics?*, in «Stanford Law Review», 41 (1989), pp. 1233 ss., 1244.

⁶ Questo punto è trascurato dalla critica di A. SOMEK, *Der Gegenstand der Rechtskenntnis*, Nomos, Baden-Baden 1996, p. 60: la separazione tra la serie di segni e il significato renderebbe invisibile il problema semiotico fondamentale se mai si sia di fronte ad un segno. In virtù di apposite pubblicazioni in gazzette ufficiali, ecc., la riconoscibilità di un testo di norma in quanto segno è assicurata. Ci sono dunque anche

prima della sua elaborazione corretta sul piano del metodo non sappiamo *che cosa* significhi. Questo significato del testo normativo, infatti, viene prodotto *in quanto norma giuridica* solo dalle corti e per l'appunto non dal legislatore. La norma giuridica, nel momento in cui un giurista inizia l'esame di una circostanza di fatto, non è pronta, non solo perchè ed in quanto il «suo senso si completa» solo di volta in volta «nella concretizzazione». Questa è la formulazione del problema, inadeguata, che dà l'ermeneutica. Invece la norma giuridica, in termini precisi, ancora non esiste con riferimento a quel caso e in quella fase della decisione. L'autore della norma infatti, in realtà, non ha creato norme, ma solo dati d'ingresso; il legislatore ha prodotto soltanto testi normativi, ma non grandezze che già di per sè abbiano effetti normativi.

Il testo normativo, in quanto formulario testuale, non può dare a priori il significato del testo. La serie di segni creata dal legislatore non definisce un luogo di linguaggio stabile, che in quanto grandezza precisa può essere solo centrato o mancato dall'interpretazione. Essa individua piuttosto un terreno di passaggio, con spazio per interpretazioni concorrenti, che possono essere solo localizzate topograficamente. In questo ambito non c'è alcun collegamento *necessario* tra testo normativo e norma giuridica prodotta dall'operatore giuridico, tra formulario testuale e testo, ma solo delle plausibilità tra loro confrontabili, nell'ambito di una data cultura argomentativa.

I testi nei codici sono quindi, dal punto di vista della *Strukturierende Rechtslehre*, delle prescrizioni: testi scritti *prima* dello stadio in cui possono essere scritti i testi delle norme giuridiche. Le norme giuridiche, intese come enunciati-guida delle decisioni, possono essere prodotte solo nel caso, dopo un approfondito lavoro di decisione e di semantizzazione. Le «prescrizioni» sono forme preliminari degli scritti di legge. Esse sono chiamate nella *Strukturierende Rechtslehre* testi normativi.

Il dato preliminare del testo giuridico per la decisione non è quindi una premessa maggiore bell'e pronta per essere applicata, ma solo un brano di testo inteso come serie di segni, che funge da punto di partenza e di riferimento delle decisioni. Del positivismo classico resta dunque solo la componente del positivismo della

validità del diritto⁷. Quest'ultimo, nella questione del cosiddetto fondamento di validità, ossia nella questione del perchè questa o quella norma giuridica sia valida, opta in modo contrario al giusnaturalismo, e anche in modo contrario a tutti gli argomenti pseudogiusnaturalistici; a favore, invece, del fatto constatabile e controllabile di una *posizione di diritto* corretta sul piano del diritto costituzionale. In questo senso ben preciso, oggi praticamente tutti i giuristi teorici e pratici possono dirsi positivisti. Essi partono dal presupposto che, in quanto autori di decisioni, nella produzione di testi sia di decisione che di motivazione, debbono attenersi a quelle serie di segni che il legislatore democraticamente legittimato ha loro fornito; cioè, in termini tecnici, ai testi normativi. Ogni diritto «superiore», in particolare morale o naturale, non deve aver alcuna parte in tutto ciò.

Il giudice ha l'obbligo d'ufficio di partire, nel processo creativo che conduce alla produzione della norma giuridica, dai testi normativi prodotti dal legislatore. Il collegamento tra legislatore e giudice non deve però essere inteso né in modo troppo forte, né troppo debole. Sarebbe intenderlo in modo troppo forte se si pretendesse dal legislatore che egli determinasse tutte le letture future, e quindi il significato, dei suoi testi. Questa pretesa dei positivisti fallisce nel confronto con le realtà linguistiche. In modo troppo debole sarebbe invece inteso tale collegamento, se la scelta del punto di partenza per la posizione della norma giuridica fosse lasciata al libero arbitrio del giudice. Il legislatore infatti può pur sempre «provocare» il processo creativo di posizione della norma giuridica mediante il dato preliminare del testo di partenza⁸. Un

problemi di fondo che ai giuristi non si pongono e che essi possono lasciare agli archeologi ecc.

⁷ Cfr. su questo F. MÜLLER, *Gespräch über Strukturierende Rechtslehre und Praktische Semantik*, in ID. (hrsg.), *Untersuchungen zur Rechtslinguistik*, Duncker & Humblot, Berlin 1989, pp. 189-204. Per lo sviluppo dei concetti di «positivismo», ID, *Essais zur Theorie von Recht und Verfassung*, Duncker & Humblot, Berlin 1990, pp. 15 ss.

⁸ Se si dà importanza a questo collegamento, si potrebbe definire il rapporto tra legislatore e giudice come coppia strutturale. Agli obblighi d'ufficio del giudice, di prendere il testo di norma come punto di partenza, devono aggiungersi le norme costituzionali riferite al metodo e la precisazione di esse ad opera della scienza. Ne nasce una catena a tre anelli tra legislatore, scienziato e giudice. Particolari su questo punto più oltre, III. L'importanza della scienza per via delle norme costituzionali riferite al metodo non è colta da N. SCHULTE, *Zur Lage und Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit*, in «DVB1», (1996) pp. 1009-1012. Sul concetto di coppia strutturale cfr. N. LUHMANN, *Das Recht der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1993, pp. 440 ss, in particolare, sulla «provocazione» pp. 442; ID, *Verfassung als evolutionäre Errungenschaft*, in «Rechtshistorisches Journal», 9 (1990), pp. 176 ss, con la

brano testuale non può assumere, nell'ambito di una determinata cultura metodologica, ogni significato arbitrario per la formazione di modi di lettura. La formula, continuamente usata dalla corte costituzionale federale, del divieto di produzione di norme da parte dei giudici⁹, deve dunque essere precisata: la norma giuridica, intesa come significato del diritto vigente per il caso, è necessariamente posta dal giudice. Qui al legislatore si chiederebbe troppo con la determinazione. Il punto di partenza di questo processo, però — il testo normativo — e i criteri metodologici, il giudice deve lasciarseli dare dall'esterno. Altrimenti sarebbe eliminata la «provocazione» da parte del legislatore quale nucleo razionale della divisione dei poteri e del vincolo del giudice.

2. IL LAVORO DEL GIURISTA SUL TESTO HA DI FRONTE NON UN PROBLEMA DI CONOSCENZA O DI COMPrensIONE, MA UN PROBLEMA DI DECISIONE

2.1. *Il lavoro del giurista sul testo costringe la violenza* del conflitto entro i binari del linguaggio*

Assumiamo ancora una volta per un attimo la prospettiva del positivismo classico. Che cosa si può conoscere, a partire da questa prospettiva, della prassi e del procedimento giudiziale?

Anzitutto non vediamo nulla, ma sentiamo qualcosa¹⁰: il mormorio di un discorso. Nel suo alternarsi di suoni, scanditi da

riuscita immagine di due palle da biliardo che si urtano volutamente, ma poi rotolano in direzioni diverse.

⁹ Cfr su questo BVerfGE, pp. 57, 220-248; 59, 330-334; 63, 266-289; 65, 182-199; 69, 188-203; pp. 69, 315-371; 71, 108-115. Sul punto anche J. BERKEMANN, *Das Bundesverfassungsgericht und «seine» Fachgerichtsbarkeiten. Auf der Suche nach Funktion und Methodik*, in «DVB1», (1996), p. 1028 ss e 1035.

* N.d.T. Il termine «Gewalt», usato dall'autore nei suoi diversi significati, è stato reso a seconda del contesto ora con «violenza», ora con «forza», ora con «potere».

¹⁰ Con questo ci sfugge molto di ciò che si potrebbe vedere. Del tutto ovvio, e perciò spesso trascurato, l'aspetto architettonico degli edifici giudiziari e dei loro vani interni. Cfr., su questo, l'illuminante analisi in TH.M. SEIBERT, *Zeichen, Prozesse*, Duncker & Humblot, Berlin 1996, p. 155; ID., *Orte der Wahrheit. Zur Semantik der Räume von Hauptverhandlung und Psychoanalyse*, in ROTTER (hrsg.), *Psychiatrie, Psychotherapie und*

colpi di martello, si possono ora già distinguere alcune voci. Alcune sono forti, chiare e taglienti, altre sono sommesse, si incepano incerte o vengono frequentemente interrotte. Dalla nostra prospettiva il dialogo ha un oggetto e uno scopo: si tratta del raccontare a posteriori una serie di fatti che vengono descritti dai partecipanti in modo differente, e di modi diversi di vedere la legge. Scopo del discorso è trovare il diritto, cioè conoscere ciò che esso dice per questo caso. Conversazione dunque, anche se centrata su un tema. Di violenza, al contrario, non c'è traccia¹¹. Il martello del giudice colpisce soltanto il tavolo, e la diversità dei ruoli nel discorso si manifesta a seconda della distribuzione dei temperamenti anche nella vita quotidiana. Discorso e conoscenza sono in fin dei conti qualcosa di fondamentalmente diverso dal battere, pestare, incatenare, uccidere e simili atti di violenza. Questi compaiono soltanto come oggetto del discorso, ma il parlare in sè è esente da violenza.

Ciò dovrebbe valere anche per la fine del discorso, il momento in cui parla uno solo, il giudice. Il diritto è ora noto in virtù del comune sforzo di tutti. Il giudice è chiamato a metterci davanti il risultato, a pronunciarlo. Anche nel fare questo egli non esercita, dalla prospettiva positivista, alcuna violenza, non decide, riassume soltanto il risultato della conoscenza. A decidere e a rispondere della decisione è solo la legge che parla per bocca del giudice, non certo il giudice come soggetto reale.

Con la pronuncia della sentenza siamo arrivati a buon fine del reperimento del diritto e lasciamo il resto ai funzionari responsabili dell'esecuzione. La violenza presente al punto di partenza del conflitto è stata eliminata nella conoscenza del diritto. È stato il linguaggio del diritto, per la voce del giudice, a compiere questa impresa. Ma si tratta veramente di un'eliminazione, o non piuttosto di una metamorfosi della violenza, quella che si compie nel linguaggio del diritto?

Recht. Diskurse und vergleichende Perspektiven, Lang, Frankfurt am Main, Bern, New York 1994, pp. 157 ss.

¹¹ Cfr. su questo la formulazione della normale prospettiva giuridica in R. DWORKIN, *L'impero del diritto*, trad. it. di L. Caracciolo di San Vito, Il Saggiatore, Milano 1989, pp. 9 ss. Lì la cosiddetta «internal perspective» ammette solo il discorso giuridico ed esclude ogni possibilità di una percezione del potere ad esso collegato. Critico su questo P. SCHLAG, *Normativity and the Politics of Form*, in «UPaLRev» 139, p. 801 ss; ID., *Cannibal Mover. An Essay on the Metamorphosis of the Legal Distinction*, in «Stanford Review» 40 (1988), pp. 929 ss.

Fino ad ora non abbiamo studiato la violenza del giudice, non l'abbiamo anzi neppure osservata. Ciò dipende dalla nostra prospettiva: noi, dal tavolo del giudice, guardiamo giù, verso il brulicare delle questioni di diritto. Il potere del giudice è quindi la posizione dalla quale noi abbiamo percepito, senza però renderci conto di questo punto di vista. Se, al contrario, guardiamo dal basso verso l'alto negli occhi del giudice, noi percepiamo la violenza. Proprio questa forza del giudice costituisce il punto cieco nella percezione di sé dei giuristi.

Se vogliamo comprendere il potere, la forza del giudice e il suo rapporto con il linguaggio, dobbiamo dunque mutare prospettiva. Violenza e linguaggio allora non sono affatto così nettamente distinti come le concezioni tradizionali vogliono farci credere. Non si tratta di due mondi che si toccano solo fuori dalla porta del palazzo di giustizia. Anzi, linguaggio e violenza hanno nel sistema giuridico un rapporto di intima commistione che richiede una più attenta analisi.

All'inizio della controversia giuridica sta la violenza reale o potenziale di un conflitto sociale. Il diritto reagisce ad essa accogliendola, guidandola, modificandola e sospendendola nel suo modo specifico.

Ciò che è «pre-dato», ossia è dato *prima* di ogni legge, è il conflitto nel libero decorso del suo antagonismo di diretta ostilità, in cui le parti impongono l'una all'altra la propria volontà, cercano di sottomettere l'altra ai propri interessi, e quindi cercano reciprocamente di «darsi la legge». È il conflitto in cui gli avversari vogliono imporsi *l'un l'altro* la legge dell'agire¹². È probabilmente la paura di questa inesorabile conseguenza sul piano pratico quella che li induce a cercare una via d'uscita da questo decorso selvaggio del conflitto nel procedimento giuridico.

Quando il giudice prende in mano il testo normativo e inizia «a trovare» il significato, è già troppo tardi. Le parti hanno già da tempo trovato il significato. Hanno già occupato per sé lo spazio definito dal testo normativo in quanto serie di segni, come arena della propria battaglia, come «teatro di guerra» del loro combattimento civile, come campo di Marte. Quanto al significato

¹² Fondamentale sulla prassi del «conflitto puro», concettualmente per mezzo della struttura ideale della guerra C.V. CLAUSEWITZ, *Pensieri sulla guerra*, trad. it. di G. Cadorna, Sansoni, Firenze 1991, pp. 11 ss. Clausewitz afferma: «La guerra è dunque un atto di forza per ridurre l'avversario al nostro volere» e continua in termini appropriatissimi anche per il diritto: «La forza si arma delle scoperte dell'arte e delle scienze per affrontare la forza» (*ivi*, p. 5).

del testo normativo per il conflitto, è già finita. Le parti se ne sono impadronite nelle loro spiegazioni al riguardo, se ne sono appropriate come intervento nel conflitto. Proprio questa appropriazione rappresenta al contempo il decisivo «punto di attacco» per convertire l'originaria brutalità del conflitto in linguaggio. Appunto in questo momento infatti essa si è portata «al linguaggio» e proprio qui si presta ad una trattazione e tematizzazione che a sua volta avviene con i «mezzi del linguaggio». Proprio per il suo linguaggio essa può essere «presa», «catturata» e «messa agli arresti».

2.2. *Il conflitto viene convertito in battaglia per il diritto*

Il diritto *coltiva* il conflitto, sospendendo la minaccia di costrizione fisica, costringendo gli interessati a parlare e antepo-
nendo alla decisione un procedimento e degli obblighi di collegamento linguistico. Esso *piega* nel linguaggio la forza bruta del conflitto originario.

Piegare significa anzitutto che l'esterno riappare nell'interno¹³. La violenza esterna riferita al corpo deve quindi manifestarsi di nuovo all'interno del sistema giuridico come potere riferito al linguaggio. Il potenziale di violenza aperto dal conflitto viene accolto dal diritto e trasferito dal piano fisico al linguaggio. Ma con questo primo ripiegamento del conflitto dal corpo al linguaggio, la violenza è già posta sotto controllo?

Con la trasposizione della violenza originaria del conflitto in linguaggio, diviene chiaro che la questione del *significato* getta il discorso in una crisi. Da questa crisi il discorso non riesce più ad uscire con mezzi puramente linguistici. Proprio in questo sta la forza che è propria del significato: questa forza viene esercitata in forma di lotta per *questo particolare* significato. La produzione di diritto deve decidere il significato del testo normativo controverso tra le parti per il caso, e a questo scopo accoglie in sé la forza, operando quindi necessariamente anche come potere linguistico sul conflitto. Semanticamente il potere del significato viene impiegato per piegare la lotta aggressiva e distruttiva delle parti, rendendola una competizione produttiva. La «guerra tra cit-

¹³ Sull'inclusione dell'esterno nell'interno della piega cfr G. DELEUZE, *Die Falte: Leibniz und der Barock*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1995, pp. 41 ss., 46-48.

tadini» viene portata per mezzo del linguaggio sulla lunghezza d'onda del diritto.

Questo diritto gli avversari se lo sono presi già da un pezzo quando si giunge alla controversia giuridica. E si sono anche già appropriati del testo normativo. Quindi a loro modo hanno anche già assolto a quell'obbligo verso la legge che da loro si pretende in cambio del trovare ascolto per le loro rivendicazioni anche a livello giuridico, e del farsi capire nel loro desiderio di totalità di quel diritto che *a loro* è prospettato con la legge. Quando intraprendono il percorso giudiziario, le parti in conflitto si sono già appropriate del testo che secondo il loro modo di vedere si presta per questo diritto.

Con le loro costituzioni in giudizio e dichiarazioni su fatti e persone, con i loro controversi e tra loro contraddittori racconti del caso¹⁴, siano essi supportati da una consulenza professionale o goffamente dilettanteschi, persino con la semplice protesta di innocenza dell'imputato, col grido e coll'indice accusatore, ma anche con la confessione nata dal pentimento, le parti hanno già dato da tempo alla legge il significato del loro interesse ad una decisione del conflitto. Con le loro memorie scritte si sono redatti il testo del diritto nel significato che *loro* danno alla legge, e l'hanno espressamente fissato in forma scritta con l'occhio rivolto al giudice. Con la querela e la controquerela, le parti manifestano questo testo in modo chiarissimo, e lo pongono come segnale del confronto, della battaglia per il diritto, dinanzi alla sbarra del tribunale. Con le loro richieste e dichiarazioni nel processo, essi continuano questa lotta per la propria causa, fin dentro il procedimento, con i mezzi del lavoro da giurista sul testo¹⁵. Con le arringhe, infine, essi cercano di porre il loro testo come l'unico valido; cercano così la decisione, e nell'anticipare la sentenza tentano di piegare la controparte nelle sue ragioni sotto quel testo che avvalora le proprie, e di metterla così fuori combattimento.

Il lavoro del giurista sul testo opera quindi come attività decisionale in un rapporto di forza. La forza opera, con l'ingresso nel procedimento, già di per sè al fianco della legge. Accusatore e accusato non vogliono infatti trovare il diritto, ma credono al

¹⁴ Su questo F. MÜLLER, *Strukturierende Rechtslehre*, Duncker & Humblot, Berlin 1984², p. 254 ss. ID., *Juristische Methodik*, cit., pp. 30 ss.

¹⁵ Per riprendere la famosa formula di Clausewitz della guerra come continuazione della politica con altri mezzi. Per la formula autentica cfr. CLAUSEWITZ, *Pensieri sulla guerra*, cit., p. 28. Per l'interpretazione della «formula» R. ARON, *Clausewitz. Den Krieg denken*, Propylaen, Frankfurt am Main 1980, pp. 154 ss.

contrario già di avere ragione. Abbiamo diverse versioni di ciò che è il diritto, l'una in contrasto con l'altra, e delle quali al massimo una può imporsi. L'interpretare la legge è tutt'altro che un *comprendere* proprio delle scienze dello spirito, che ha solo bisogno di un affinamento ermeneutico¹⁶, ma è piuttosto un *agire* strategico per imporre la versione del diritto che corrisponde ai propri obiettivi.

L'intenzione delle parti consiste nell'imporre una determinata comprensione del significato del testo rispetto ad altri modi di comprendere per mezzo di argomenti specifici. La controversia ruota essenzialmente intorno a dei modi di usare il linguaggio, intorno a differenti spiegazioni del significato. La legge apre a questo conflitto il suo spazio.

Dallo studio di singole decisioni risulta che la sussunzione sotto concetti giuridici è solo il punto terminale, non problematico, di una struttura molto più complessa, che in ogni caso davvero problematico non si esaurisce nel lavoro *con* concetti, ma comprende un lavoro *sul* concetto. Mentre nel caso normale di una comunicazione riuscita le regole linguistiche vengono seguite ciecamente e non sono esse stesse oggetto della comunicazione, la difficoltà del lavoro giuridico pratico sta altrove. Uno stadio fondamentale del caso sottoposto alla decisione consiste infatti nella «battaglia per le parole», ad esempio la formulazione di un contratto o il significato di un'espressione legale. Il compito dei giuristi pratici consiste dunque nel formulare una regola che decida questa battaglia. Il dibattito linguistico, però, dimostra¹⁷ che nessuna formulazione di regola può essere risolta nel mero riconoscimento del sistema di regole linguistiche esistente. Poiché il sistema delle regole linguistiche non è un sistema chiuso nel senso che possa escludere trasformazioni imprevedibili delle sue regole, ogni formulazione di regola contiene la possibilità strutturale di una simile trasformazione. La formulazione di una regola non è perciò un mero atto di riconoscimento, quale il passaggio dal segno ad un significato dato in precedenza e fisso, ma è invece un atto strutturante, che sostituisce una serie di segni

¹⁶ Sull'effetto del momento illuminante dell'ermeneutica, che continua nella Strukturierende Rechtslehre cfr. MÜLLER, *Juristische Methodik*, cit. p. 28. Sul concetto del lavoro giuridico non solo come un «comprendere» o «interpretare», ma come lavoro *con testi* nelle istituzioni statali ID., *Juristische Methodik*, cit. pp. 29 ss, 306 ss., 313 ss.

¹⁷ Cfr. R. KELLER, *Zur Epistemologie der Semantik*, in L. JÄGER (hrsg.), *Erkenntnistheoretische Grundfragen der Linguistik*, a cura di Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1979, pp. 22 ss., in particolare pp. 34 ss.

con un'altra. Se questa strutturazione linguistica si accompagna, come nel caso del lavoro giuridico pratico, con la rivendicazione di un carattere vincolante, si tratta di una formulazione di norma linguistica¹⁸.

La produzione di diritto nel lavoro del giurista sul testo è dunque contraddistinta da tutti i tratti della violenza simbolica. Secondo la definizione di Bourdieu e Passeron la violenza simbolica è precisamente quel «potere» «che riesce ad imporre significati, e ad imporli come legittimi, mascherando i rapporti di forze che sono alla base della sua forza», e che quindi «aggiunge a questi rapporti di forze la propria, che è forza propriamente simbolica»¹⁹. Proprio questo è il punto decisivo della battaglia semantica che si svolge nella prassi semantica della concretizzazione del testo normativo.

Soggetto del testo nel suo significato per il conflitto, e quindi «sede» del potere sul significato del testo normativo, è l'operatore giuridico in quanto padrone sul testo normativo. Egli «incarna» la regola e ha la parola nella questione di che cosa, nel significato delle costituzioni in giudizio, conti come diritto per il significato, di che cosa debba valere ed essere determinante come «spiegazione del significato». La legge offre l'ambito alla battaglia per il diritto nel linguaggio, che viene decisa dal giudice con l'imposizione di un significato del testo di legge per il conflitto dibattuto.

2.3. *La battaglia viene decisa col potere del giudice*

In tutto questo non c'è alcun bisogno di attribuire al giudice una «volontà di potenza»²⁰. Egli non può fare altro che impiegarla. Egli deve averla per diventare padrone del testo normativo al fine del diritto. Egli non può semplicemente pronunciare o scrivere «il significato» del testo normativo «per il caso presente», perché senza il suo agire costitutivo il testo non «ha» addirittura neppure significato, e non è di alcuna importanza per il caso. Il giudice non

¹⁸ Per il concetto di norma linguistica cfr. R. WIMMER, *Sprachliche Normen*, in H.J. HERINGER et al. (hrsg.), *Einführung in die praktische Semantik*, Quelle und Meyer, Heidelberg 1977, pp. 40 ss.: «Le norme sono regole che vengono prescritte. Hanno carattere prescrittivo (...) — una tendenza ad ampliare il loro ambito di validità — e mirano a stabilire concordanze tra diverse regole» (p. 45).

¹⁹ P. BOURDIEU-J.C. PASSERON, *Grundlagen einer Theorie der symbolischen Gewalt*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1974, p. 12.

²⁰ Cfr. anche F. MÜLLER, *Juristische Methodik*, cit., pp. 173 ss.

per il caso. Il giudice non può limitarsi a dar voce alla legge, perchè la legge non fa sentire altro che parole su parole. E, soprattutto, il giudice non può pronunciare appunto «innocentemente» ciò che la legge si pretende abbia già disposto per il presente caso. Ciò che egli invece fa, è produrre qualcosa, ovvero il suo testo, la sua disposizione scritta. Per poter essere padrone del procedimento nel caso che ha di fronte e nella decisione su di esso, il giudice deve diventare padrone del testo normativo, dominarlo per mestiere e in quanto materia del diritto. Ed egli non può neppure fare a meno di appropriarsi del testo normativo e diventare padrone di esso; perchè *lui* lo è, e non magari la legge, che si pretenderebbe da lui solo interpretata e che deciderebbe il caso in modo vincolante e normativo. In altri termini: affinché nel caso vi sia diritto, è il giudice che deve dare ad esso la legge.

Così, il primo ambito di potere del giudice in senso sistematico riguarda il testo. Egli pone mano al testo. E deve farlo per dare al caso ciò che al caso è dovuto, il diritto. Per far valere la legge e farle produrre risultati nel caso da decidere, il giudice deve *mettersi al lavoro* sul testo di legge inizialmente come mero testo normativo, come semplice formulario testuale. Senza questo lavoro, la legge resterebbe solo un pezzo di carta coperto di inchiostro da stampa.

Il giudice produce la legge sviluppandola per scritto fino a farla diventare il proprio testo di una norma e ponendola dinanzi al caso in questo «momento di significato»: appunto come principio-guida, come «binario» su cui porre il caso e condurlo alla sua decisione, che avviene per mezzo della sentenza. Con questo il giudice non ricapitola la legge, nè soltanto la attualizza. In nessun senso il giudice «applica» soltanto la legge. Egli anzi la *converte* nella norma decisiva per il caso. Egli le imprime questa svolta. Il giudice non origlia, nè legge. Bensì scrive e parla. Ritenerne che l'operatore del diritto si limiti a constatare interpretativamente un significato che il testo di legge «ha» già in qualche modo in sè; o ritenere che il giudice si limiti a riconoscere ciò che si nasconde «dietro» le parole della legge, ed è «celato» tra le sue righe, non significa soltanto capovolgere la semantica della produzione del diritto²¹; significa soprattutto disconoscere il potere che in pratica

²¹ L. WITTGENSTEIN, *Libro blu e libro marrone*, Einaudi, Torino 1983, p. 5. Wittgenstein osserva, al contrario: «Se tu chiedi anzitutto "Cos'è una spiegazione del significato?", ciò ha due vantaggi. In qualche modo tu metti a terra la domanda "cos'è il significato". L'altro è la guarigione dalla "tentazione" di guardarti intorno alla ricerca di un oggetto che tu chiami "significato"».

è insito nel fatto che l'operatore del diritto, fissando il testo su *un* significato, traspone al contempo bilateralmente²² il testo in *un'* espressione, *una* espressione di diritto. Ogni traccia di una conciliante ontologia del mero significato è dissipata dal vento crudo della prassi semantica²³.

La polarità²⁴ della rivendicazione da ambo le parti della totalità indivisa e incontestata del diritto rende anche, al contempo, inevitabile e obbligata una decisione. Affinché il giudice possa farne la *sua* decisione sul diritto all'interno del conflitto, diritto che le parti ritengono da tempo di avere dalla loro, egli deve trarre a sé la «legge dell'agire» che a lui è anzitutto dettata. Egli deve escludere le parti dal centro del senso del testo normativo, per fare spazio al *suo* testo di una norma quale decisivo di ogni diritto nel conflitto da risolvere. E per questo il giudice deve anzitutto portare a sé il potere del significato, e volgerlo contro le parti con la loro appropriazione di fatto della legislazione, che esse sotto l'ordine del diritto si sono arrogati prima ancora che attribuiti.

L'atto di forza della sentenza, il salto dalla regola nel buio dell'applicazione, si compie nel chiuso della camera di consiglio. Il giudice riappare con la toga quale segno del potere del suo ufficio e annuncia la verità del diritto nel pronunciamento della sentenza. Ma com'è questa verità? La decisione del conflitto può adornarsi di tale verità del diritto già nel momento in cui è data la sentenza? O forse invece il giudice, con questa pretesa, anticiperebbe indebitamente una legittimazione?

²² Nel senso della metafora saussuriana della foglia. Cfr. F. DE SAUSSURE, *Corso di linguistica generale*, Laterza, Roma-Bari 1967. Sull'intima connessione tra espressione e contenuto cfr. anche L. HJELMSLEV, *I fondamenti della teoria del linguaggio*, Einaudi, Torino 1968¹, pp. 52-65, fra l'altro con richiamo critico a Saussure. Approfondisce, nell'ambito di una teoria del segno, un concetto di segno attivo, produttivo, rispetto ad un passivamente riproduttivo, rappresentativistico, R. KELLER, *Zeichentheorie*, Francke, Tübingen, Basel 1995, pp. 22 ss.

²³ Cfr. anche l'esortazione in L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus*, trad. it. a cura di A.G. CONTE, Einaudi, Torino 1989¹; ID., *Ricerche filosofiche*, trad. it. a cura di M. Trincherò, Einaudi, Torino 1983³, § 107, p. 65: «Tornare sul terreno scabro!».

²⁴ Sul «principio della polarità» nella prassi del combattimento puro, che del resto riproduce esattamente anche il carattere di somma zero nella teoria dei giochi puramente competitivi, CLAUSEWITZ, *Pensieri sulla guerra*, cit., p. 30 ss.

3. SOLO L'ISCRIZIONE NELLA STRUTTURA TESTUALE DELLO STATO DI DIRITTO RENDE LEGITTIMO L'ESERCIZIO DEL POTERE DEL GIUDICE

Il potere esercitato dal giudice pone la questione della sua legittimità²⁵. C'è una possibilità di trasformare questo potere in diritto?

3.1. *L'aggravio del potere giudiziale ad opera del linguaggio fonda la speranza del diritto.*

Diritto e potere non possono essere contrapposti astrattamente. Ne risulterebbe alterato o lo sguardo per vedere nella prassi del diritto il potere, o viceversa nella prassi del potere il diritto. Ci si giocherebbe quindi la possibilità di comprendere il diritto. Solo con la visione dell'interno legame tra potere in forma di diritto e diritto in forma di potere diviene possibile una distinzione tra potere legittimo ed illegittimo.

Non si tratta semplicemente, come suggerisce il positivismo, e come conferma fin troppo docilmente il decisionismo, di distinguere il diritto dal potere. Si tratta piuttosto di comprendere la contaminazione dei due. Se pretendiamo dal diritto che sia in condizione di decidere legittimamente dei conflitti reali, allora sono proprio le contaminazioni quelle da cui nasce la speranza del diritto:

- È l'impurità del diritto ciò che anzitutto ci mette in condizione di incidere sulla realtà con concetti normativi, giacché il puro «dover essere» non potrebbe raggiungere l'«essere».

- È l'impurità del linguaggio ciò che ci rende possibile decidere conflitti, giacché la molteplicità del puro linguaggio non ci fornisce criteri per la selezione.

- È l'impurità del potere ciò che ci rende possibile prendere decisioni legittime. Giacché il mero potere, non vincolato nè controllato da scopi esterni, ben difficilmente ci apparirebbe come giustificato.

²⁵ Sulle questioni accennate qui cfr. già F. MÜLLER, *Recht-Sprache-Gewalt*, Duncker & Humblot, Berlin 1975

E appunto non una *Reine Rechtslehre*, ma solo una teoria che comprenda l'impurità delle divisioni tra diritto, linguaggio e potere ha la possibilità di elaborare una teoria del diritto reale²⁶.

Il rapporto tra le tre grandezze citate non è però caratterizzato da una sovraordinazione del diritto, nè da una parità. Il diritto è piuttosto il *medium* nel quale linguaggio e potere si incontrano e si elaborano²⁷. Se si volessero considerare tutti i tre elementi della triade diritto-linguaggio-potere come fenomeni originari, allora il diritto sarebbe niente, resterebbero soltanto linguaggio e potere. Un individuo non è un corpo e un'anima, ma un corpo e un linguaggio; un linguaggio che fin dall'inizio supera i limiti del suo corpo, anzi lo traumatizza²⁸; che è esso stesso contaminato dalla forza ed esercita la forza; che può essere derivato dal corpo, ma non dalla forza. Il diritto invece è solo *uno* dei giochi linguistici; uno tra altri. Fra l'altro, un gioco linguistico armato di forza, ma, tra quelli, l'unico dotato di una forza generale, enormemente accumulata: il gioco linguistico dello Stato. Tutto ciò che, però, nello Stato, nelle sue istituzioni e nel loro agire, non è violenza diretta, *violence*, è linguaggio, è testo orale o scritto; e tali sono appunto, non da ultime, le sue forme di azione definite «diritto»: esse sono testo, e riconducono ad una *violence*, ovvero alla sua sostituzione funzionale nel confronto suscitato dallo Stato.

Il «diritto» non ha quindi, accanto al «potere» e al «linguaggio», uno *status* originario paragonabile ad essi.

In altri termini: l'unica possibilità di disciplinare la *violence* accumulata nello Stato, di coltivarla, limitarla, dividerla, piegarla, è il linguaggio, la testualità; sono le complicazioni, gli ostacoli, gli obblighi, i vincoli, le rotture, le piegature che in essi si producono; non un «diritto» che offra ulteriori possibilità proprie al di fuori di questo linguaggio.

La divisione dei poteri per mezzo del linguaggio avviene sul piano istituzionale e delle competenze come ripartizione del potere in porzioni. La diminuzione quantitativa non avviene

²⁶ Cfr. F. MÜLLER, *Essais zur Theorie von Recht und Verfassung*, 1990, pp. 98 ss.; ID., *Juristische Methodik*, cit., pp. 287 ss., 292.

²⁷ I fattori istituzional-pragmatici del mutamento semantico sono studiati sulla base di esempi concreti in D. BUSSE, *Bedeutungswandel des Begriffs «Gewalt» im Strafrecht*, in ID. (hrsg.), *Diachrone Semantik und Pragmatik*, Niemeyer, Tübingen 1991, pp. 259 ss.

²⁸ Ne ha parlato, sulla scorta di Sigmund Freud, specialmente Jacques Lacan. Le conseguenze qui accennate per il concetto tradizionale di soggetto sono ulteriormente discusse in K.H. LADEUR, *Postmoderne Rechtstheorie*, Duncker & Humblot, Berlin 1995, pp. 287 ss., 292.

globalmente, bensì rispettivamente per ogni singolo contesto. Ed avviene, in secondo luogo, per mezzo della messa in discussione del potere nel gioco dei *checks and balances*.

La *divisione dei poteri* ha bisogno del linguaggio, perchè essa è anzitutto una *divisione di testo* per le istituzioni l'una accanto all'altra. È una *ripartizione di testo* per la distribuzione delle competenze e un *controllo di testo* ancora una volta per mezzo di testi, appunto nei *checks and balances*. Come sempre, anche questa «divisione dei poteri per mezzo di una divisione di testi» ha una base effettiva di *violence* nel potere dello Stato. La divisione dei poteri sul piano simbolico, in quanto divisione di testi, è una divisione della facoltà di esercitare il potere

- dati questi e quei presupposti
- di produrre testi di questo e quel dato tipo
- con questi e quei determinati effetti e relazioni rispetto ad altri testi.

La divisione dei poteri, in quanto divisione della competenza sui testi con riferimento alla *violence*, introduce la forza nel contesto della struttura testuale dello stato di diritto.

Va tuttavia tenuto presente che lo stato di diritto non «ha» una struttura testuale, bensì «è» una struttura testuale. La *struttura testuale specifica* è ciò che distingue lo *stato di diritto* da altri tipi di organizzazione statale e di giustificazione dello stato. Il resto, mezzi personali e materiali nel senso del diritto amministrativo, è comune a tutti i tipi. Dagli edifici, dal loro arredamento, dai cumuli di carte e dalle persone che indossano le uniformi di servizio non si può riconoscere se tengano in funzione uno stato di diritto o non di diritto. Solo *il tipo di strutturazione e la semantica della massa di testo prodotta dallo stato* distinguono il sistema di uno stato di diritto da altri sistemi statali.

Se è *compito di una teoria* registrare in modo adeguato ciò che effettivamente succede, e spiegarlo con un linguaggio il più possibile appropriato, allora la teoria del diritto deve render conto di questa particolarità della struttura testuale dello stato di diritto. Essa deve cogliere con un'adeguata formulazione del problema il modo speciale con cui lo stato di diritto tiene a freno la forza per mezzo del linguaggio. Non più il «reperimento» del diritto è la parola d'ordine, ma il lavoro giuridico. Non più un atteggiamento passivo del giurista, e la responsabilità attribuita al produttore legislativo della norma, ma un atteggiamento attivo dell'operatore del diritto e la responsabilità sua. Non più: «Come comprendo nel modo giusto la legge per poterla applicare in modo corrispon-

dentemente giusto?»; e non (solo): «Come interpreto la legge in modo da poter motivare la decisione che più o meno consegue all'interpretazione nel modo più plausibile possibile all'esterno?»; bensì: «Come opero, in vincolo normativo (e istituzionale) col testo normativo, in modo da farlo funzionare potendone rispondere in senso democratico e conforme allo stato di diritto?».

3.2. *Il potere giudiziario è soggetto a divisione e controllo*

Si tratta ora di una seconda «piegatura» del potere. Finora si è mostrato come il diritto sospenda la possibilità della violenza fisica e la ripieghi nel linguaggio. Inoltre il potere viene trasferito ad un terzo neutrale e vincolato dalla struttura testuale dello stato di diritto. Che cosa si ottiene così? In un primo tempo, soltanto che al cittadino è tolta la possibilità di un uso diretto della forza, e che questa viene data in monopolio ad un «lupo-guida» che resta il solo legittimato a decidere i conflitti e a esercitare il potere. Certo, questo ruolo non è più del monarca, come in Hobbes, ma, secondo Carl Schmitt, del giudice²⁹. La questione è se possa esservi, nell'ambito di una valutazione realistica delle prestazioni che si possono attendere dalla natura linguistica del diritto, un passo ulteriore al di là del decisionismo. Si può solo nascondere il lupo nella sua toga nera, o lo si può addomesticare? Può, insomma, il potere esercitato dal giudice essere ripiegato un'altra volta su se stesso, venendo assoggettato a meccanismi di divisione e di controllo?

Per questo ci dovrebbe essere un confine del potere giudiziario, che separasse l'esercizio legittimo da quello illegittimo di questo potere. Certo al linguaggio si chiede troppo attribuendogli il ruolo di dare limiti oggettivi all'agire del giudice. Nel linguaggio, parole ed enunciati non portano con sé confini. L'unica elementare barriera per il parlare è quella della comprensibilità. Ma questo non serve al giurista. La posizione opposta

²⁹ «Oggi una decisione secondo la legge è giusta quando si può supporre che un altro giudice avrebbe deciso allo stesso modo». C. SCHMITT, *Gesetz und Urteil*, Duncker & Humblot, Berlin 1969², p. 71, anche 79. Il giudice come maschera di funzionario subentra qui al posto del vincolo alla legge e l'unitarietà è in seguito stabilita al di sopra dell'oggettività dell'appartenenza razziale come base per uniformare i giudici. Cfr. C. SCHMITT, *Staat, Bewegung, Volk*, Hamburg 1993, p. 48. Critico su questa impostazione N. FORGO', *Die Pathogenese einer Methodologie*, in «Juridikum», 2 (1995), pp. 30 ss.

infatti è sempre comprensibile. I limiti della lettera del testo³⁰ devono piuttosto rendere riconoscibile quando l'ambito di applicazione della legge venga oltrepassato. Ma questo non è un problema che sia *sempre già* risolto nel linguaggio, bensì al contrario un problema che alla prassi giuridica si pone *sempre di nuovo*.

Si potrebbe procurare una solida base all'interpretazione solo se si riuscisse a congelare il linguaggio della legge in un sistema di opposizioni stabili. Per questo, però, si dovrebbe poter indicare un punto, *sottratto al gioco* delle differenze linguistiche, a partire dal quale si giudica il linguaggio. Ma questo punto, sia esso la volontà del legislatore o l'idea di giustizia, non appena gli si dà un nome, è *già nel gioco*.

Non c'è una natura dell'oggetto da conoscere-testo che possa determinare la comprensione e porle dei limiti. Anche la natura del testo è data a noi solo in quanto testo, e soggetta all'interpretazione anzichè preordinata ad essa.

Sullo sfondo di questa illimitatezza del possibile a livello di metodo, il confine dato dal programma normativo, tradizionalmente chiamato *confine della lettera del testo*, ha, in quanto limite, qualcosa di forzato. Perché il gioco «puramente» metodologico, proseguibile all'infinito sulla base di testi e in forma di testi, che oppone argomento a punto di vista contrario, commento a controcommento, dev'essere ad un certo punto interrotto? Questo punto, in effetti, non risulta dall'intreccio dei conflitti sociali trattati, nè questo limite dai «metodi». La concezione della *Strukturierende Rechtslehre* ha chiarito fin dall'inizio che non può trattarsi di una delimitazione nel senso che al di là del confine cominci l'impossibilità di argomentare ulteriormente; si tratta piuttosto di una delimitazione nel senso del codice normativo, proprio dello stato di diritto democratico, «ancor lecito/non più lecito». E prima dell'elaborazione della metodologia che le è propria, la *Strukturierende Rechtslehre*, fin dalla sua prima fondazione, ha posto in rilievo come «il limite estremo della concretizzazione possibile» consistesse nel confine che è dato da «risultati ammissibili (...)», dall'«ambito di risultati legittimi della concretizzazione». Ciò che è possibile a livello metodologico è illimitato; il postulato della legittimità, qui rivolto ai

³⁰ Cfr., su questa problematica, D. BUSSE, *Juristische Semantik*, Duncker & Humblot, Berlin 1993 pp. 206 ss., 259 ss., 269. Sul termine «Normprogrammngrenze» piuttosto che «Wortlautgrenze» cfr. MÜLLER, *Juristische Methodik*, cit., pp. 272 ss., 293 ss., 296 ss.

giuristi che operano nella pratica con delle decisioni, pone dei limiti.

I limiti di cui qui si parla non sono dati da qualche qualità intrinseca del testo³¹, dalla sua natura interna. Nè la volontà del legislatore, nè la volontà della legge costituiscono un confine. È pensabile soltanto la prassi di un confine, una volontà *di* legge. Questo confine non è dato *dal* linguaggio, ma è da rispettare come prassi *nel* linguaggio.

Il luogo in cui dev'essere posta la questione circa il confine del potere del giudice non è dunque una teoria del significato linguistico dettata dalle istanze del positivismo, ma è l'attività semantica pratica dei giuristi. Al posto di vincoli illusori, che dovrebbero determinare il parlare del giudice, vi sono le necessità pratiche di collegamento che nei processi di determinazione del significato e di trattativa rendono controllabile e discutibile la battaglia linguistica per la concatenazione delle proposizioni.

Il principio dello stato di diritto, quale presupposto di diritto costituzionale, costituisce una di queste decisioni a favore della prassi di un confine; esso esige che colui che applica il diritto privilegi, per la determinazione del significato, il contesto più ristretto, più specifico. La controversia per imporre interpretazioni della realtà e del testo è quindi soggetta, nell'ambito del gioco linguistico giuridico, a requisiti particolari. Questi requisiti, che dovrebbero stabilire tra i contendenti una certa «parità d'armi», sono fissati sul piano del diritto costituzionale e della legge semplice, e vengono precisati dalla scienza sotto forma di modelli metodologici. Dato preliminarmente il formulario testuale posto con il testo normativo, e i modelli di attribuzione metodologica connessi alle norme di diritto costituzionale riferite ai metodi, le possibilità di imporre un determinato modo di interpretare sono già limitate assai più fortemente che, per esempio, in una battaglia semantica riferita al gioco linguistico della politica. Così, dati i presupposti di uno stato di diritto democratico e fondato sulla divisione dei poteri, si potrà imporre nel modo migliore *quella* interpretazione che sa sfruttare al meglio il terreno stabilito e delimitato dai dati testuali.

³¹ Cfr. su questo, dal punto di vista della filosofia del linguaggio, R. RORTY, *Il progresso del pragmatista*, in U. ECO (a cura di), *Interpretazione e sovrainterpretazione*, Bompiani, Milano 1995, pp. 109-132, ptc. pp. 126 ss. La citazione precedente, nel testo, in F. MÜLLER, *Normstruktur und Normativität*, Duncker & Humblot, Berlin 1996 pp. 157, 160; *ivi*, pp. 147 ss., 155 ss.

giuristi che operano nella pratica con delle decisioni, pone dei limiti.

I limiti di cui qui si parla non sono dati da qualche qualità intrinseca del testo³¹, dalla sua natura interna. Nè la volontà del legislatore, nè la volontà della legge costituiscono un confine. È pensabile soltanto la prassi di un confine, una volontà *di* legge. Questo confine non è dato *dal* linguaggio, ma è da rispettare come prassi *nel* linguaggio.

Il luogo in cui dev'essere posta la questione circa il confine del potere del giudice non è dunque una teoria del significato linguistico dettata dalle istanze del positivismo, ma è l'attività semantica pratica dei giuristi. Al posto di vincoli illusori, che dovrebbero determinare il parlare del giudice, vi sono le necessità pratiche di collegamento che nei processi di determinazione del significato e di trattativa rendono controllabile e discutibile la battaglia linguistica per la concatenazione delle proposizioni.

Il principio dello stato di diritto, quale presupposto di diritto costituzionale, costituisce una di queste decisioni a favore della prassi di un confine; esso esige che colui che applica il diritto privilegi, per la determinazione del significato, il contesto più ristretto, più specifico. La controversia per imporre interpretazioni della realtà e del testo è quindi soggetta, nell'ambito del gioco linguistico giuridico, a requisiti particolari. Questi requisiti, che dovrebbero stabilire tra i contendenti una certa «parità d'armi», sono fissati sul piano del diritto costituzionale e della legge semplice, e vengono precisati dalla scienza sotto forma di modelli metodologici. Dato preliminarmente il formulario testuale posto con il testo normativo, e i modelli di attribuzione metodologica connessi alle norme di diritto costituzionale riferite ai metodi, le possibilità di imporre un determinato modo di interpretare sono già limitate assai più fortemente che, per esempio, in una battaglia semantica riferita al gioco linguistico della politica. Così, dati i presupposti di uno stato di diritto democratico e fondato sulla divisione dei poteri, si potrà imporre nel modo migliore *quella* interpretazione che sa sfruttare al meglio il terreno stabilito e delimitato dai dati testuali.

³¹ Cfr. su questo, dal punto di vista della filosofia del linguaggio, R. RORTY, *Il progresso del pragmatista*, in U. ECO (a cura di), *Interpretazione e sovrainterpretazione*, Bompiani, Milano 1995, pp. 109-132, ptc. pp. 126 ss. La citazione precedente, nel testo, in F. MÜLLER, *Normstruktur und Normativität*, Duncker & Humblot, Berlin 1996 pp. 157, 160; *ivi*, pp. 147 ss., 155 ss.

Ma tutte queste condizioni, che rendono difficile imporre un determinato modo di interpretazione, non sono pre-date per mezzo del linguaggio, bensì nel linguaggio. Sono *standards* che legittimano un determinato gioco linguistico, non dei dati che siano già fissati in anticipo con il linguaggio stesso.

Ne risulta dunque un confine al lavoro del giurista sul testo inteso come relazione tra tre grandezze: il testo normativo licenziato dal legislatore in quanto serie di segni dev'essere la grandezza di riferimento della decisione. Lo strumentario metodologico allestito dalla scienza apre contesti per la determinazione del significato. Muovendo dalla norma costituzionale riferita ai metodi, questi contesti possono essere messi in un ordine d'importanza, e allo stesso tempo la cornice della procedura giudiziaria provvede alla loro definizione entro dei limiti. La *Strukturierende Rechtslehre* si incontra così, nel risultato, con dibattiti che si sono sviluppati in altre scienze del testo in modo del tutto indipendente da essa³². Eco, per esempio, riassume così la sua posizione circa i limiti dell'interpretazione: «Sono d'accordo sul fatto che qualunque proprietà noi attribuiamo ad un testo non è intrinseca ma relazionale, ma se è dovere di uno scienziato capire che anche la gravitazione è una proprietà relazionale, che coinvolge la terra, il sole ed un osservatore del sistema solare, allora anche l'interpretazione di un testo coinvolge: a) la sua manifestazione lineare, b) il lettore che legge dal punto di vista di un *Erwartungshorizont* (orizzonte di aspettative) dato, 3) l'enciclopedia culturale che comprende un dato linguaggio e la serie delle precedenti interpretazioni dello stesso testo. Questo terzo elemento può essere considerato solo nei termini del giudizio responsabile e consensuale dato da una comunità di lettori o da una cultura»³³.

Se questa posizione sia sostenibile per altre scienze del testo, non si può deciderlo qui³⁴. Contrapporre in modo normativo a nuovi modi di lettura gli *standards* della comunità di lettori di volta in volta in questione, o le regole tecniche di interpretazione della scienza in questione, è in effetti un'idea difficile. Ma a questi problemi la giurisprudenza si sottrae nel momento in cui esiste già, nell'ambito del diritto costituzionale riferito al metodo, una

³² Cfr. la discussione tra Eco e sostenitori di impostazioni decostruttivistiche e pragmatistiche in ECO (a cura di), *Interpretazione e sovrainterpretazione*, cit.

³³ U. ECO, *Replica*, in *ivi*, pp. 167-181, per questo passaggio pp. 171-172.

³⁴ Cfr. per questo J. CULLER, *In difesa della sovrainterpretazione*, in *ivi*, pp. 133-150.

Ma tutte queste condizioni, che rendono difficile imporre un determinato modo di interpretazione, non sono pre-date per mezzo del linguaggio, bensì nel linguaggio. Sono *standards* che legittimano un determinato gioco linguistico, non dei dati che siano già fissati in anticipo con il linguaggio stesso.

Ne risulta dunque un confine al lavoro del giurista sul testo inteso come relazione tra tre grandezze: il testo normativo licenziato dal legislatore in quanto serie di segni dev'essere la grandezza di riferimento della decisione. Lo strumentario metodologico allestito dalla scienza apre contesti per la determinazione del significato. Muovendo dalla norma costituzionale riferita ai metodi, questi contesti possono essere messi in un ordine d'importanza, e allo stesso tempo la cornice della procedura giudiziaria provvede alla loro definizione entro dei limiti. La *Strukturierende Rechtslehre* si incontra così, nel risultato, con dibattiti che si sono sviluppati in altre scienze del testo in modo del tutto indipendente da essa³². Eco, per esempio, riassume così la sua posizione circa i limiti dell'interpretazione: «Sono d'accordo sul fatto che qualunque proprietà noi attribuiamo ad un testo non è intrinseca ma relazionale, ma se è dovere di uno scienziato capire che anche la gravitazione è una proprietà relazionale, che coinvolge la terra, il sole ed un osservatore del sistema solare, allora anche l'interpretazione di un testo coinvolge: a) la sua manifestazione lineare, b) il lettore che legge dal punto di vista di un *Erwartungshorizont* (orizzonte di aspettative) dato, 3) l'enciclopedia culturale che comprende un dato linguaggio e la serie delle precedenti interpretazioni dello stesso testo. Questo terzo elemento può essere considerato solo nei termini del giudizio responsabile e consensuale dato da una comunità di lettori o da una cultura»³³.

Se questa posizione sia sostenibile per altre scienze del testo, non si può deciderlo qui³⁴. Contrapporre in modo normativo a nuovi modi di lettura gli *standards* della comunità di lettori di volta in volta in questione, o le regole tecniche di interpretazione della scienza in questione, è in effetti un'idea difficile. Ma a questi problemi la giurisprudenza si sottrae nel momento in cui esiste già, nell'ambito del diritto costituzionale riferito al metodo, una

³² Cfr. la discussione tra Eco e sostenitori di impostazioni decostruttivistiche e pragmatistiche in ECO (a cura di), *Interpretazione e sovrainterpretazione*, cit.

³³ U. ECO, *Replica*, in *ivi*, pp. 167-181, per questo passaggio pp. 171-172.

³⁴ Cfr. per questo J. CULLER, *In difesa della sovrainterpretazione*, in *ivi*, pp. 133-150.

decisione di questo tipo. Nella legge fondamentale di Bonn disposizioni simili risultano dalle norme di rilevanza metodologica nella sfera del principio dello stato di diritto, soprattutto con riferimento alla chiarezza della norma e dei metodi, da intendersi come chiarezza dei testi di norma e del trattamento dei testi di norma. Questo complesso di disposizioni sullo stato di diritto prende forma, per esempio, negli artt. 19 paragrafo 1 comma 2; 79 paragrafo 1; comma 1; 80 paragrafo 1 comma 2 GG (in diversi contesti funzionali). Se la lettera del testo della legge è particolarmente rilevante, questo è una conseguenza da un lato del diritto costituzionale vigente (anche dell'imperativo generale dello stato di diritto, non scritto, della determinatezza); dall'altro già dell'opzione a favore di una costituzione scritta. Solo a partire dalla peculiarità metodologica di un'interpretazione grammaticale, invece, non si potrebbe motivare l'attribuzione di un rilievo particolare alla lettera del testo, poichè i procedimenti metodologici, in quanto regole tecniche della prassi e della scienza giuridica, non sono normativi.

Il confine dato dalla lettera del testo non è un confine che si possa determinare *prima* dell'argomentazione, magari consultando esempi di significato in un dizionario. Esso si dispiega solo nel procedere del confronto pratico. Non è neppure una qualità interna del testo, magari intesa come sostanza di significato presente, ma è una grandezza relazionale, che la serie di segni su cui lavorare pone in relazione con la rispettiva cultura giuridica argomentativa e con le disposizioni del diritto costituzionale quanto ai modelli di tale cultura.

3.3. *Lo stato di diritto costituisce una struttura testuale*

Il diritto è da un lato mezzo linguistico di dominio, dall'altro, sottomettendo il dominio ad una specifica formalizzazione, è anche mezzo di delimitazione del dominio. Centrale, per formalizzare il dominio per mezzo del diritto, è il linguaggio. Esso apre i processi di dominio alla comunicazione, e quindi alla possibilità di una critica e di una giustificazione linguistica. Nello stato di diritto democratico basato sul modello della legge fondamentale, forma di stato di diritto e politica democratica dovrebbero venire a coincidere nel senso di uno «stato di diritto materiale». Non allo stato di diritto formalistico coi tratti dello stato autoritario, ma certamente allo stato di diritto liberal-democratico, corrispondono

ulteriori salvaguardie, di diritto costituzionale e di diritto in generale, della funzione di consenso dei suoi testi giuridici: sul versante dei testi normativi, disposizioni come determinatezza della fattispecie, divieti di effetto retroattivo, ecc; sul versante dei testi giustificativi, il requisito dell'onestà metodologica (cioè la concordanza tra reperimento e motivazione della decisione), i vari obblighi di motivazione, istituti singoli come quello dell'opinione divergente in caso di decisioni della corte costituzionale federale, ecc.

Al di là di tali esempi singoli, si può suddividere la *struttura testuale* di questo ordinamento giuridico, a partire dai tipi di testo, anzitutto in testi *dispositivi* e *giustificativi*. I testi normativi (le «leggi» delle codificazioni) si presentano come testi dispositivi per eccellenza; i testi giustificativi sono soprattutto le sequenze di motivazioni, i «motivi» delle decisioni giudiziali ed esecutive. Mentre queste sono all'altezza del ruolo loro attribuito dal punto di vista della loro testualità, i testi normativi si sono dimostrati, nelle analisi della *Strukturierende Rechtslehre* degli ultimi trent'anni, e nel frattempo anche al di fuori di queste³⁵, come inadeguati al ruolo di «norme», pronte per l'applicazione, che il paradigma tradizionale vorrebbe loro assegnare. I testi normativi non possono agire «normativamente»; ciò che ad essi spetta è solo «validità» nel senso dianzi trattato. Sono forme preliminari dei successivi testi di norme giuridiche, dati di partenza del lavoro di concretizzazione. In questo, invece, essi giocano il loro ruolo decisivo quali testi di riferimento; i testi dispositivi della decisione (norma giuridica, norma-decisione) devono essere riconducibili, attribuibili ad essi in modo plausibile sul piano metodologico. Il testo della norma giuridica, principio-guida della decisione, posta all'inizio o solo contenuta nelle «motivazioni», dispone tipologicamente («in un caso come questo...») e funge nel frattempo da testo di riferimento per il dispositivo della sentenza. Questo, il testo della norma-decisione, è disposizione per questo caso singolo presente, ed è al contempo testo di riferimento per gli atti esecutivi che seguono, non appena non è più attaccabile con le eccezioni di diritto.

In una comunità dotata di un diritto costituzionale ampiamente codificato, è già deciso che i testi normativi abbiano funzioni di rilievo nel lavoro di concretizzazione. Essi fungono come testi di riferimento. L'esercizio del potere giudiziario e di ogni altro potere

³⁵ Cfr. l'osservazione in SEIBERT, *Zeichen, Prozesse*, cit., p.120.

decidente il diritto nell'ambito dello stato è legittimo solo se può essere ricondotto a questi testi legislativi in modo metodologicamente corretto.

Ma poichè lo sbagliare la regola non è un ambito esterno al parlare, chiaramente delimitato, bensì è costitutivo, in quanto possibilità strutturale di spostamento, di ogni ripetizione di una regola, la *Strukturierende Rechtslehre* non ha accolto il modello testuale *aprioristico* di un collegamento *necessario* tra testo normativo e norma giuridica, o norma-decisione. Il testo giustificativo non deve rappresentare l'unico e necessario collegamento tra validità e significato del testo normativo, bensì quello effettivamente realizzato di volta in volta, nel procedimento. Questo è il requisito dell'onestà metodologica. Devono essere resi manifesti i criteri dell'attribuzione, affinché possano essere commisurati con i presupposti del diritto costituzionale. Quest'obbligo di giustificazione non può certo garantire quell'unica e sola decisione. Ma esso rende più difficile l'esercizio del potere giudiziario, rendendolo quindi più controllabile.

L'idea, sviluppata dalla *Strukturierende Rechtslehre*, della struttura testuale, articola dunque il *continuum* dei testi giuridici. All'interno di questa struttura testuale della legalità, che è generale, un operatore del diritto, per esempio un giudice o un funzionario dell'esecutivo con un potere di decisione, muove dalla circostanza di fatto che ha presente. Sulla base delle caratteristiche di questa, sceglie, dalla massa complessiva del cosiddetto diritto vigente, cioè dalla totalità dei testi normativi, le ipotesi di testo normativo che gli appaiono pertinenti, cioè adatte al caso. L'interpretazione dei dati linguistici gli fornisce, come risultato intermedio, il programma normativo. Con l'aiuto di questo egli sceglie, dall'ambito di fatto, ovvero del caso, cioè dai dati reali del caso, l'ambito normativo³⁶. L'ambito normativo viene dunque costituito come la quantità parziale dei fatti cooperanti, in quanto normativi, per la decisione. Programma normativo e ambito normativo formano insieme la norma giuridica, creata e formulata, attraverso questo percorso, dall'operatore giuridico. Nell'ultima tappa egli individualizza questa norma come norma-decisione.

³⁶ Cfr su questo, inclusa la linguistica del diritto, B. JEAND'HEUR, *Sprachliches Referenzverhalten in der juristischen Entscheidungstätigkeit*, Duncker & Humblot, Berlin 1989, pp. 128 ss.

Ne deriva, nel nostro contesto, che tutte le fasi del programma di lavoro dell'operatore giuridico, purchè non si tratti di riflessioni illegali e illegittime, sono testualizzate nel senso dello stato di diritto, ovvero debbono essere da lui testualizzate nel procedere del lavoro di concretizzazione. Testo normativo, programma normativo, ambito normativo degli elementi secondario-linguistici, norma giuridica e norma-decisione, danno luogo, in termini semplificati, a cinque fasi di testo. Queste riguardano in primo luogo i citati concetti strutturali del modello normativo, in secondo luogo le principali tappe della concretizzazione: un processo di azione effettiva.

La *Strukturierende Rechtslehre* ottiene, con questo approccio, la possibilità di riflettere e di criticare il potere esercitato dalla giurisdizione, muovendo dai criteri del diritto costituzionale³⁷. Ma nell'ambito di una riflessione sulla *produzione* di diritto i tre problemi validità, significato e giustificazione, riuniti dal positivismo, si separano di nuovo.

Il concetto di *struttura di legittimazione*, sviluppato dalla *Strukturierende Rechtslehre*, riformula il problema della giustificazione nell'ambito categoriale di una riflessione sulla creazione di diritto. In questo contesto, la teoria linguistica non è legata alla produzione di un sapere di legittimazione, in modo che serva a motivare a posteriori, con l'aiuto di una teoria semantica, la necessità del collegamento stabilito dal giudice tra testo normativo, inteso come serie di segni, e norma giuridica, intesa come significato. Al contrario, la teoria linguistica è qui accolta con l'interesse per un sapere di *produzione*, e dovrebbe rendere visibile, attraverso il richiamo ad alternative linguistiche, l'onere specificamente giuridico della motivazione. Diviene chiaro, allora, che la componente creativa del lavoro giuridico non è un caso eccezionale da spiegare in particolare, al di fuori del raggio d'azione del vincolo alla legge, ma è il caso di regola, all'interno del vincolo alla legge proprio dello stato di diritto³⁸.

Nel quadro del concetto di struttura testuale, elaborato dalla *Strukturierende Rechtslehre*, può essere valutato realisticamente il ruolo che il testo normativo riveste per la decisione giuridica. Il

³⁷ Un vincolo dei criteri metodologici almeno all'esigenza della certezza del diritto, propria dello stato di diritto è sostenuto anche da BERKEMANN, *Das Bundesverfassungsgericht und seine Fachgerichtsbarkeiten*, cit.

³⁸ Su questo più approfonditamente F. MÜLLER, *Richterrecht*, Duncker & Humblot, Berlin 1986. Fondamentalmente, sul concetto della struttura testuale ID., *Juristische Methodik*, cit., pp. 136 ss., 156, 289 ss., 295 ss., con dimostrazioni.

legislatore non pone norme giuridiche, in cui sia già compiuta la decisione dei casi futuri. Egli al contrario produce testi normativi, i cui modi di impiego, legati alla storia della loro origine, indubbiamente influenzano la costituzione del significato, ma non possono fissarla. In questo senso, al testo normativo, quale dato iniziale della concretizzazione, spetta solo «validità», non già «normatività» nel senso di significato vincolante. Il concetto di struttura testuale abbandona la visione tradizionale di un collegamento necessario tra testo normativo e norma giuridica, e in virtù di questo l'operatore del diritto, che è colui che stabilisce attivamente questo collegamento, diviene riconoscibile come il destinatario del requisito della validità. Per lui sussiste un obbligo d'ufficio, fissato per legge, di produrre la norma giuridica in modo da poterla riferire correttamente al testo normativo ufficiale; non quello di produrre in proprio, alla maniera del «Richterrecht», un testo normativo quale testo di riferimento.

Per mezzo di questo concetto possono essere definiti meglio i vincoli metodologici del discorso giudiziale all'interno del processo di costituzione del significato. Dall'unione dei dati di diritto costituzionale con l'analisi della struttura normativa si può trarre la conseguenza che il giudice, in caso di conflitto metodologico riguardo alla concatenazione ulteriore, deve privilegiare l'argomentazione più prossima al testo di norma. Per mezzo di una metodologia ancorata ad una teoria della norma giuridica si possono sviluppare *standards* di controllo più precisi per l'attività giuridica di interpretazione.

Nel complesso, si tratta di un principio strutturale che caratterizza questo tipo di ordinamento giuridico e che consegue al vincolo della legislazione nei confronti della costituzione, al vincolo di ogni altra attività dello stato nei confronti del diritto e della costituzione, e in generale all'essere il comportamento statale determinato dal diritto. Quanto si è detto rende anche chiaro perchè agli obblighi di motivazione da parte del giudice sia data accuratamente forma nel diritto positivo. Le norme-decisioni della giustizia emesse in un vincolo metodologicamente dimostrabile sono, nel senso esposto, «costituzionali»; quelle che non rispettano questo vincolo sono non solo non legali, ma neppure giustificate sul piano sistematico, non legittime. Di fatto, una sentenza contraria al diritto è mera violenza; è dominio di un uomo o di un organo su altri uomini, non più dominio «del» diritto, in quanto istanza che sistematicamente legittima lo stato di diritto. In questo modello di stato costituzionale, il giudice deve in primo luogo

decidere, in base al divieto di rifiutare il diritto, cioè non può astenersi dall'esercitare il suo potere. In secondo luogo, egli deve decidere conformemente al diritto; non per decisione arbitraria, non per potere proprio, ma in forza di un potere «derivato». Egli non può creare il potere, può «solo» esserne il mediatore funzionale; così esige lo stato di diritto.

(Traduzione dal tedesco di Elisabetta Comelli)